



# ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "IPSIA-ITI"

Via S. Scervini n.115 - 87041 ACRI (CS) Tel.: 0984/1861921 - Fax: 0984/953143

e-mail: [csiso6100t@istruzione.it](mailto:csiso6100t@istruzione.it) - [csiso6100t@pec.istruzione.it](mailto:csiso6100t@pec.istruzione.it)

[www.iisacri.edu.it](http://www.iisacri.edu.it)

C.F.: 98088760784 - C.M.: CSISo6100T - Codice Univoco Ufficio UFQTXQ



Al personale docente e ATA  
con contratto a tempo determinato

Sede

Al sito web della scuola

[www.iisacri.edu.it](http://www.iisacri.edu.it)

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - "IPSIA - ITI"-ACRI  
Prot. 0013417 del 11/12/2024  
VII (Uscita)

## Oggetto: Ferie del personale docente e ATA con contratto a tempo determinato

a.s. 2024/2025.

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'articolo 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, che dispone che le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale sono obbligatoriamente fruiti e non danno luogo in alcun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;

VISTA la nota 32937 del 06/08/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica che ha fornito parere in merito alla possibilità di pagare le ferie maturate, se il rapporto di lavoro si è risolto prima del 7 luglio 2012, data di entrata in vigore del D.L. n. 95/2012 che, per l'appunto, ha abrogato l'istituto dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute;

VISTA la nota MEF - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - prot. 72696 del 04/09/2013 con cui detto Ministero fornisce chiarimenti per la corresponsione dei trattamenti economici sostitutivi delle ferie non fruiti dal personale docente, educativo ed ATA (c.d. "monetizzazione delle ferie non fruiti") nell'a.s. 2012/13;

VISTO l'art. 35 del CCNL 18/01/2024;

CONSIDERATO che il D.L. n. 95/2012 all'articolo 5 c. 8, ha posto l'obbligo di fruire le ferie, secondo quanto previsto dal rispettivo ordinamento, ed il divieto della loro monetizzazione, disapplicando quanto disposto dal CCNL 29/11/2007, in particolare l'art. 19, comma 2 terzo periodo, a far data dal 7 luglio 2012;

VISTA la legge di Stabilità per il 2013, art. 1 comma 54, in cui si dispone che il personale docente fruisca delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle altre attività valutative, salva la facoltà di usufruire di 6 giorni di ferie nei rimanenti periodi dell'anno, purché ciò non comporti nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche;

VISTA la deroga introdotta dalla Legge di Stabilità, all'art. 1, comma 55, che consente la monetizzazione delle ferie "per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o fino al termine delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie";

CONSIDERATO che successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 55, Legge di Stabilità 2013, e quindi a decorrere dal 1° gennaio 2013, sarà consentita la monetizzazione delle ferie in favore del personale docente e ATA a tempo determinato nella misura data dai giorni di ferie spettanti, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale;



# ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "IPSIA-ITI"

Via S. Scervini n.115 - 87041 ACRI (CS) Tel.: 0984/1861921 - Fax: 0984/953143

e-mail: [csiso6100t@istruzione.it](mailto:csiso6100t@istruzione.it) - [csiso6100t@pec.istruzione.it](mailto:csiso6100t@pec.istruzione.it)

[www.iisacri.edu.it](http://www.iisacri.edu.it)

C.F.: 98088760784 - C.M.: CSIS06100T - Codice Univoco Ufficio UFQTXQ



VISTO il calendario scolastico regionale per l'anno scolastico 2024/2025";

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto;

## INVITA

il personale assunto a tempo determinato con incarico annuale e al termine delle attività didattiche "30/06/2025" a produrre istanza di ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni.

Le ferie sono proporzionali al servizio prestato e dovranno essere fruito nei periodi di sospensione delle attività didattiche (vacanze di Natale, di Pasqua, ecc.).

Nella richiesta si dovrà tenere conto dei giorni di ferie anticipate, fruito nel corso dell'anno scolastico e dei soli giorni feriali.

In caso di prestazione di servizio in più scuole, la domanda va presentata nella scuola dove si presta il maggior numero di ore (scuola "pilota").

Per quanto riguarda il personale in servizio con un numero di ore inferiore all'orario cattedra settimanali, si fa riferimento, per quanto riguarda il computo delle ferie, a quanto disposto dal vigente C.C.N.L. in riferimento ai casi di **PART-TIME orizzontale e/o verticale**.



Il Dirigente scolastico  
Prof.ssa Franca Tortorella

*Franca Tortorella*